



COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce



(Settore Amministrativo)

REGOLAMENTO COMUNALE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

- * Vista la legge nazionale 184/83 che, agli artt. 1,2,3,4 e 5, disciplinando l’affidamento familiare dei minori, prevede che siano gli Enti Locali a disporre l’affidamento familiare previo consenso della famiglia di origine e salvo decreto di esecutività del competente Giudice tutelare;
- * Vista la circolare regionale 42/SS/6874, attuativa della legge 184/83, destinata agli Enti locali, con cui la Regione Puglia fornisce "... agli Amministratori ed operatori locali ordinamenti ed indicazioni generali relativamente all'affido familiare";
- * Vista la legge nazionale 142/90 “Ordinamento delle Autonomie locali” che, confermando le disposizioni del D.P.R. 616/77, attribuisce ai Comuni “tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente ai settori organici dei servizi sociali” (art.9);
- * Vista la legge regionale 30/77, attuativa della legge nazionale 405/75, che, promuovendo l’istituzione dei Consultori Familiari, dispone che questi ultimi svolgano attività di assistenza e consulenza degli enti Locali per l'affidamento e l'adozione (art.3,13);
- * Vista la legge 142/90 che, all'art. 14, attribuisce alla Provincia compiti di coordinamento degli Enti locali, di realizzazione e gestione di servizi;

Premesso che:

- obiettivo principale delle politiche sociali per la tutela del minore è quello di garantire allo stesso il “diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art.1 L.184/83)

- compito primario dell'Ente Locale è quello di salvaguardare i diritti del minore, sostenendo, con la propria azione, la famiglia nell'adempimento delle sue funzioni educative;
- tra gli scopi del Consultorio Familiare vi è "l'assistenza psicologica e sociale ... per problemi della coppia e della famiglia anche in ordine alla problematica minorile" (art.2 L.R.30/77) e la "assistenza e consulenza ai fini dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (art.3,13);

Tutto ciò visto e premesso,

IL COMUNE DI CUTROFIANO

Promuove l'istituto dell'affidamento familiare ed attua l'affido consensuale quale risposta valida ed efficace a disagio di minori e famiglie ed adotta il Regolamento che segue:

Art. 1 - Attuazione dell'affidamento Familiare.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli interventi sociali a favore dei minori e delle famiglie che versano in condizioni di disagio, in ottemperanza al disposto della legge 184/83, attua l'affido familiare, quale intervento a sostegno delle famiglie, allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per lo sviluppo psico - fisico e al fine di prevenire situazioni di devianza sociali e/o individuale.

Detto affido, che si realizza nell'interesse precipuo del minore temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare, è volto a favorire l'accoglienza del minore in un nucleo familiare affidatario per un periodo di tempo limitato, al fine di offrirgli un habitat interpersonale che favorisca il recupero e la conservazione del proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi e relazionali con la famiglia di origine o affidante.

Art. 2 - Affido Consensuale e Giudiziale. Il Provvedimento di affido.

L'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale.

- E' consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore.

Detto affido è disposto con provvedimento del Sindaco, su proposta del Servizio Sociale Comunale d'intesa con il Consultorio Familiare di zona.

Compete al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, nella persona del Pretore competente per mandamento, rendere esecutivo con decreto il provvedimento sindacale di affidamento consensuale.

- E' giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni in applicazione degli artt. 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario; deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'intervento e le modalità di vigilanza sull'affidamento, salvo l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare.

Al provvedimento di affido consensuale deve allegarsi lo specifico progetto elaborato dal Servizio Sociale Comunale, d'intesa con il Consultorio Familiare.

Art. 3 - Modalità dell'affido.

L'affidamento familiare si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o a lungo termine o di tempo parziale (fine settimana, vacanza, malattia, giornaliero...) anche col supporto di servizi di sostegno (scuola, centri ricreativi, sportivi,...).

Art. 4 - Necessità di affidamento del minore. Il progetto di sostegno del nucleo familiare affidante.

I servizi Sociali Comunali ricorrono all'affidamento solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione dell'equipe del Consultorio Familiare, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine, previa elaborazione di un progetto specifico di intervento orientato al sostegno della famiglia e al recupero delle sue potenzialità.

Art. 5 - Affidamento familiare Consensuale. Compiti del Servizio Sociale Comunale.

Nell'ambito del procedimento relativo all'affidamento consensuale, il servizio Sociale Comunale ha il compito di:

- a) valutare e selezionare le famiglie aspiranti affidatarie avvalendosi dell'assistenza e della consulenza degli operatori del Consultorio Familiare;
- b) individuare la famiglia o persona singola idonea all'affidamento;
- c) informare e preparare la famiglia affidante e quella affidataria all'affidamento;
- d) elaborare, in collaborazione con il consultorio Familiare, un progetto di affido, da proporre sia alla famiglia d'origine che a quella affidataria;

- e) relazionare al Giudice Tutelare e tenerlo costantemente informato;
- f) formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e della famiglia d'origine;
- g) assicurare al minore, durante l'affidamento, cura e sostegno con interventi ritenuti opportuni, avvalendosi della consulenza e assistenza dell'equipe del Consultorio Familiare;
- h) attuare interventi di sostegno e di cura della famiglia di origine al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento, avvalendosi della consulenza e assistenza del Consultorio Familiare;
- i) garantire alla famiglia affidataria informazione, sostegno all'affidamento e ogni supporto psico - pedagogico necessario alla cura e alla educazione del minore, avvalendosi del Consultorio Familiare;
- j) verificare le possibilità di rientro del minore nel nucleo familiare di origine, ed attuare lo stesso secondo quanto ipotizzato nel progetto;
- k) offrire collaborazione ai Servizi Sociali di altro Comune che hanno disposto l'affido presso una famiglia residente nel territorio comunale;
- l) segnalare al Tribunale per i Minorenni ogni situazione ritenuta gravemente pregiudizievole per il minore.

Art. 6 - Collaborazione tra gli Enti Locali coinvolti nel procedimento di affido.

Il Servizio Sociale del Comune che ha disposto l'affido consensuale, nel caso in cui il minore venga affidato a famiglia residente in altro Comune, è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai Servizi Sociali del luogo, inviando copia del provvedimento sindacale, unitamente all'allegato progetto di affidamento, al fine di attuare una fattiva collaborazione ed un proficuo interscambio che porti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 7 - Sostegno psico - pedagogico alle Famiglie Affidatarie.

Il Servizio Sociale Comunale, in stretta collaborazione con il Consultorio Familiare, assiste il minore e sostiene la famiglia affidataria nella realizzazione del progetto di affido, ai sensi dell'art. 6, d-g-i, del presente regolamento.

Nel caso in cui la famiglia affidataria risieda in un Comune diverso da quello che ha disposto l'affido, al sostegno della famiglia affidataria, avvalendosi anche della collaborazione del Servizio Sociale del Comune di residenza della stessa e dell'equipe del Consultorio Familiare ivi operante.

Art. 8 - Sostegno economico alle Famiglie Affidatarie. Contratto di assicurazione.

L'Amministrazione Comunale che dispone l'affido consensuale, si impegna ad intervenire con contributi specifici a favore delle famiglie affidatarie, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario, nell'interesse del minore, tenuto conto del progetto di affidamento.

Si impegna inoltre a stipulare un contratto di assicurazione attraverso il quale il minore e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni eventualmente subiti dal minore o dallo stesso provocati nel corso dell'affidamento.

Art. 9 - Compiti della famiglia Affidataria.

Gli affidatari si impegnano a:

- a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore assumendo le dovute attenzioni psicologiche, affettive e materiali, in sintonia con le indicazioni dei genitori naturali, per i quali non vi sia stata decadenza della potestà, tenuto conto, comunque, dell'interesse del minore;
- b) curare e mantenere i rapporti con la famiglia affidante, secondo le modalità concordate nel progetto di affidamento;
- c) assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore affidato e della sua famiglia;
- d) mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale Comunale che ha disposto l'affido e con l'equipe del Consultorio Familiare;
- e) agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia per favorirne il reinserimento, nella consapevolezza della temporaneità dell'affidamento;
- f) partecipare, alle attività di verifica sull'andamento dell'affidamento, secondo le modalità ed i tempi specificati nel progetto e alle eventuali attività di sostegno proposte.

Art. 10 - Impegni della Famiglia Affidante.

La famiglia affidante si impegna:

- a) perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dagli operatori del Servizio Sociale Comunale, d'intesa con l'equipe consultoriale;
- b) mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale Comunale;
- c) curare e mantenere i rapporti con gli affidatari, rispettando modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati;
- d) aderire al progetto di sostegno del nucleo familiare predisposto dal servizio Sociale Comunale in collaborazione con il Consultorio Familiare, al fine di favorire il rientro del minore in famiglia.

Art. 11 - Conclusioni dell’Affido Familiare.

L’affido familiare termina di venire meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell’Autorità che lo ha disposto, dopo che il Servizio Sociale Comunale, con la consulenza ed assistenza dell’equipe consultoriale, ha valutato la situazione, tenuto conto dell’interesse del minore.